REGOLAMENTO (CEE) N. 240/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3832/86 relativo al superamento, per il 1986, del quantitativo « obiettivo » e del massimale indicativo di burro per le importazioni in Spagna nell'ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4, e l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3832/86 della Commissione [3], i titoli « MCS » vengono rilasciati il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3832/86 ; che tale termine, che scadeva alla fine del mese di dicembre, si è rivelato inadeguato ; che è opportuno portarlo a 45 giorni e adeguare pertanto la validità dei titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/86 è modificato come segue :

1) Al paragrafo 2, i termini « quindicesimo giorno » sono sostituiti dai termini « al più tardi il quarantacinquesimo giorno ».

2) È inserito il seguente paragrafo 3 :

« 3. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86, la validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello in cui il titolo è stato richiesto. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 10.
(4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.